

**REGOLAMENTO INTERNO
DELLA DIVISIONE DI CHIMICA FARMACEUTICA
DELLA SOCIETÀ CHIMICA ITALIANA**
(Aggiornato dal Consiglio Centrale, Roma, 11.12.2025)

ART. 1

La Divisione ha lo scopo di riunire i Soci che condividono l'interesse per lo sviluppo della Chimica Farmaceutica, nei suoi aspetti scientifici, tecnologici e didattici e intendono favorirne la diffusione ed il potenziamento. I Soci afferenti alla Divisione, siano essi membri effettivi o membri aderenti, svolgono la loro attività nelle Università e negli Enti di ricerca, nelle Scuole, nelle Industrie farmaceutiche e biotecnologiche, nei laboratori pubblici e privati di ricerca e controllo di qualità dei medicinali e dei prodotti a valenza salutistica, nella libera professione.

La Divisione ha lo scopo di promuovere lo studio ed il progresso della Chimica Farmaceutica e delle sue applicazioni, mediante pubblicazioni, convegni, giornate scientifiche, corsi, scuole e seminari sia a livello nazionale che internazionale, anche in collegamento con altri Enti e Organizzazioni nazionali e internazionali che perseguono finalità analoghe.

ART. 2 - PRESIDENTE E CONSIGLIO DIRETTIVO

La Divisione è retta dal Presidente di Divisione e dal Consiglio Direttivo costituito dal Presidente uscente e da 5 Consiglieri, tra i quali vengono designati il Vice-Presidente e il Segretario-Tesoriere. Possono inoltre essere cooptati nel Consiglio Direttivo 3 Consiglieri come disposto dal Regolamento Generale di attuazione dello Statuto.

Il Presidente di Divisione fa parte di diritto del Consiglio Direttivo e lo presiede.

In caso di impedimento il Presidente viene sostituito dal Vice-Presidente.

La durata delle cariche è triennale ed inizia il 1° gennaio.

Il Presidente non può essere eletto per due trienni consecutivi; i Consiglieri possono far parte del Consiglio Direttivo per non più di due trienni consecutivi. Il Presidente può comunque essere eletto anche fra i Consiglieri che hanno terminato il loro secondo mandato.

Il Presidente della Divisione è tenuto a far pervenire ogni anno al Presidente della Società Chimica Italiana, entro le date da questi stabilite, i consuntivi dei rendiconti scientifico ed amministrativo di spesa relativi all'anno solare precedente nonché i preventivi di spesa e i programmi di attività dell'anno seguente, secondo le modalità indicate dal Consiglio Centrale.

Il Consiglio Direttivo delibera nell'ambito delle indicazioni emerse dall'Assemblea dei Soci, programma i Congressi Scientifici, ne stabilisce i relativi Comitati Organizzatori, predispone i bilanci consuntivo e preventivo e la relazione sull'attività da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea di Divisione.

Il Consiglio Direttivo, convocato mediante posta elettronica dal Presidente, si riunisce anche per via

telematica e delibera nell'ambito delle indicazioni emerse dall'Assemblea dei Soci, elabora proposte di attività o documenti di indirizzo di propria iniziativa ovvero su suggerimento dei Soci, programma i Congressi Scientifici e ne stabilisce i relativi Comitati Organizzatori, nomina i Direttori e i componenti dei Comitati scientifici delle Scuole divisionali, predispone i bilanci consuntivo e preventivo e la relazione sull'attività da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea di Divisione. Un estratto del verbale della riunione del Consiglio Direttivo viene inviato mediante

posta elettronica ai Soci.

ART. 3 - ASSEMBLEA

Ogni anno, di regola in concomitanza con un congresso scientifico della Società Chimica Italiana o della Divisione, viene convocata dal Presidente l'Assemblea ordinaria della Divisione per approvare i consuntivi scientifico ed amministrativo dell'anno precedente e i preventivi di spesa e i programmi di attività dell'anno seguente nonché per trattare questioni inerenti l'attività della Divisione.

La convocazione dell'Assemblea ordinaria deve essere comunicata ai Soci a mezzo lettera, o per posta elettronica, spedita almeno trenta giorni prima della data fissata.

L'Assemblea è valida in prima convocazione quando sia presente, o rappresentata, almeno la metà dei Soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci.

I Soci presenti e i firmatari di deleghe debbono essere in regola con il pagamento della quota associativa.

Ciascun Socio può portare deleghe in numero non superiore al 5% dei Soci della Divisione e comunque in misura non superiore a 10.

Altre Assemblee possono essere convocate dal Presidente, anche con procedura d'urgenza, ogni qualvolta lo ritenga necessario o su richiesta scritta di almeno 1/10 dei Soci della Divisione.

ART. 4 - ELEZIONE DELLE CARICHE SOCIALI

Nell'anno di scadenza del triennio di carica del Presidente e del Consiglio Direttivo, entro il mese di settembre, il Presidente convoca l'Assemblea ordinaria della Divisione in cui saranno designati i candidati per la Presidenza e per il Consiglio Direttivo per il triennio successivo, in numero al massimo doppio rispetto ai membri da eleggere.

Il diritto di voto e l'elettorato sono esercitati dai soli Soci in regola con le quote sociali alla data di convocazione dell'Assemblea in cui vengono presentate le candidature.

L'elezione del Presidente e dei consiglieri avviene per via telematica. I nomi dei candidati designati dall'Assemblea vanno riportati sulle schede elettroniche cui accedono, mediante credenziali, i Soci della Divisione i quali hanno la facoltà di sostituire uno o più nomi con quelli di altri Soci. Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza per il Presidente e un numero di preferenze pari ad 1/3 dei membri da eleggere per il Consiglio Direttivo, arrotondando all'unità superiore. Le schede che riportano più voti di quanti sono ammessi non saranno ritenute valide per l'elezione alla carica cui tali voti si riferiscono.

Risulta eletto il candidato che, in sede di scrutinio, avrà raccolto il maggior numero di voti. In caso di parità, risulta designato il candidato con massima anzianità di appartenenza alla Società Chimica Italiana o, a parità, il più anziano di età.

Nella lettera con la quale vengono indette le elezioni devono essere indicati data e sede delle operazioni di scrutinio e i componenti la Commissione Scrutatrice stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 5 - MEMBRI ADERENTI

I membri aderenti partecipano alle attività della Divisione ricevendone informazione diretta. Il diritto di voto (in assemblea) è esteso ai membri aderenti, l'elettorato (attivo e passivo) è limitato ai soli membri effettivi.

ART. 6 - AMMINISTRAZIONE

Per le attività sociali la Divisione dispone di fondi costituiti da contributi della Società Chimica Italiana o di Enti esterni, dai resti degli esercizi precedenti riassegnati dal Consiglio Centrale e dagli introiti risultanti dalle attività della Divisione.

ART. 7 - GRUPPI TEMATICI

Il Consiglio Direttivo può proporre al Presidente della Società Chimica Italiana la costituzione di Gruppi Tematici. La costituzione ed il funzionamento di questi Gruppi sono disciplinati da appositi Regolamenti.

I Coordinatori dei Gruppi Tematici partecipano, senza diritto di voto, e su invito del Presidente della Divisione, alle riunioni del Consiglio Direttivo per gli argomenti di specifico interesse.

La Divisione di afferenza amministrativa di un Gruppo Tematico ha in carico non solo il reperimento e il monitoraggio dei conti economici del Gruppo, ma deve anche gestire la raccolta dei verbali delle Assemblee (con particolare riferimento a quelle dove si designano le candidature per le elezioni) e la gestione delle elezioni alle cariche sociali del Gruppo.

ART. 8 - SCUOLE

La Divisione istituisce Scuole divisionali e/o partecipa con altre Divisioni all'istituzione di Scuole interdivisionali. L'istituzione delle Scuole è approvata dal Consiglio Direttivo, che ne fissa le norme di funzionamento, con apposito regolamento, e nomina gli Organi di gestione. L'atto istitutivo delle Scuole ne definisce gli obiettivi scientifici e formativi, i potenziali partecipanti, la durata e la periodicità. Sono Organi di Gestione delle Scuole divisionali il Comitato Scientifico coordinato da un Direttore e l'eventuale Comitato Organizzatore locale per la gestione logistica. Il Direttore e i componenti del Comitato Scientifico delle Scuole divisionali sono nominati dal Consiglio Direttivo tra i Soci iscritti alla SCI e comunicati ai Soci mediante invio dell'estratto del verbale di nomina. Le nomine sono altresì comunicate alla SCI.

ART. 9 - MODIFICHE DEL REGOLAMENTO DI DIVISIONE

Modifiche a questo Regolamento devono essere approvate dall'Assemblea di Divisione con maggioranza dei 2/3 dei Soci presenti o rappresentati. Le modifiche diventano operative solo dopo l'approvazione da parte del Consiglio Centrale.

ART. 10

Per quanto non esplicitamente indicato nel presente Regolamento si fa riferimento al Regolamento Generale di attuazione dello Statuto della Società Chimica Italiana.